



Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

ORDINANZA N. 012 DEL 27 MARZO 2017

Oggetto: Esercizio di raccolta scommesse al c.so V. Emanuele, 595 condotto dal sig. Correale Raffaele. **Chiusura definitiva dell'attività**

Il Responsabile del Servizio Sportello unico per le attività produttive

Premesso

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti, il cui art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento dispone: “*1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977. 2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale*”;

che, per quanto sopra, il rilascio da parte dell'Autorità di P.S. della licenza di cui all'art. 88 TULPS non costituisce autonomo titolo per l'esercizio dell'attività delle agenzie per la raccolta di scommesse e delle sale VLT, essendo comunque necessario il rilascio di autorizzazione da parte del Comune;

che la Questura di Napoli, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. 187 del 6/10/2016, comunicava allo scrivente l'avvenuto rilascio di licenza ex art. 88 TULPS per pubblico esercizio al c.so V. Emanuele, 595, intestata al sig. Correale Raffaele, nato a Napoli il 18/11/1991, in qualità di titolare di ditta individuale, P. Iva 08161521219;

che, con nota prot. 911912 del 16/11/2016, l'Unità Operativa Chiaia del Servizio Autonomo Polizia Locale comunicava che il locale in cui viene esercitata l'attività di cui sopra non rispetta i limiti imposti dall'art. 6 del citato Regolamento sale da gioco e giochi leciti, in quanto:

- a meno di 500 metri vi è un luogo di culto (Chiesa);
- è adiacente a sportello bancario e/o bancomat del banco di Napoli;
- non rispetta i criteri di sorvegliabilità in quanto ha una porta sul retro che si apre su un garage posto accanto all'esercizio;

che a questo SUAP non è mai pervenuta da parte del sig. Correale Raffaele domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di raccolta scommesse a norma dell'art. 7 del



Regolamento comunale;

che pertanto l'esercizio di raccolta scommesse in questione debba essere considerato abusivo, in quanto svolto in difetto di autorizzazione;

che questo ufficio, con provvedimento n. 003 del 20 gennaio 2017, ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato alla chiusura definitiva dell'esercizio di raccolta scommesse, e nel contempo ha disposto la misura cautelare della chiusura temporanea per giorni trenta, a partire dalla data di notifica da parte della Polizia Locale, del predetto esercizio sito in Napoli al c.so V. Emanuele, 595, avvisando della possibilità di presentare a questo SUAP memorie scritte e documenti entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della predetta ordinanza;

Preso atto

che il provvedimento n. 003 del 20 gennaio 2017 è stato notificato all'interessato in data 3/02/2017, come risulta dalla relata di notifica agli atti di questo ufficio, trasmessa dal Servizio Autonomo Polizia Locale, U.O. Chiaia, con nota prot. 94431 del 4/02/2017;

che nei quindici giorni concessi per la presentazione di memorie scritte e documenti nulla è stato presentato a questo Suap da parte dell'interessato;

Considerato

che occorre concludere il procedimento finalizzato alla chiusura definitiva dell'esercizio di raccolta scommesse al c.so V. Emanuele, 595;

Ritenuto

che, anche alla luce della mancata presentazione nei termini previsti di memorie scritte e documenti da parte del sig. Correale Raffaele, in qualità di titolare di ditta individuale, p. Iva 08161521219, oggi il procedimento debba concludersi con la chiusura definitiva dell'esercizio di raccolta scommesse, stante il dato inequivocabile dell'assenza del requisito localizzativo prescritto dall'art. 6 del Regolamento comunale e della mancata domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio prescritta dal successivo art. 7;

Visto

gli artt. 17- bis e 17-ter del TULPS, approvato con R.D. 773/1931;

l'art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

la legge 689/1981;

l'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

il Regolamento comunale sulle sale da gioco e i giochi leciti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21 dicembre 2015;

Salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, e per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

ORDINA



per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono espressamente riportati, la **chiusura definitiva**, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del competente organo di Polizia Locale, dell'esercizio di **raccolta scommesse** sito in Napoli **al c.so V. Emanuele, 595** condotto dal sig. **Correale Raffaele**, nato a Napoli il 18/11/1991, in qualità di titolare di ditta individuale, P. Iva 08161521219.

AVVISA

- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Napoli;
- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, per la notifica all'interessato e la vigilanza circa la puntuale esecuzione di quanto sopra.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla ricezione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente
dott.ssa Egeria Natilli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.